

Sentenza: 12 gennaio 2016, n. 10/2016 (29/01/2016)

Materia: finanza e bilanci pubblici

Parametri invocati: artt.3, 97,114, 117,118 e 119 della Costituzione

Giudizio: legittimità costituzionale in via incidentale

Rimettente: Tribunale amministrativo regionale per il Piemonte

Oggetto: art.1, comma 1, della legge della Regione Piemonte 5 febbraio 2014, n.1 (Legge finanziaria per l'anno 2014), in combinato disposto con l'Allegato A della stessa legge; artt.2, commi 1 e 2, e 3 della legge della Regione Piemonte 5 febbraio 2014, n.2 (Bilancio di previsione per l'anno finanziario 2014 e bilancio pluriennale per gli anni finanziari 2014-2016), in combinato disposto con l'Allegato A della stessa legge; art.1 della legge della Regione Piemonte 1 agosto 2014, n.6 (Variazione al bilancio di previsione per l'anno finanziario 2014 e pluriennale per gli anni finanziari 2014-2016) e art.1 della legge della Regione Piemonte 1 dicembre 2014, n.19 (Assestamento al bilancio di previsione per l'anno finanziario 2014 e disposizioni finanziarie), in combinato disposto con l'Allegato a della stessa legge.

Esito: illegittimità costituzionale degli art.1, comma 1, della legge della Regione Piemonte n.1/2014, in combinato disposto con l'Allegato A della stessa legge; artt.2, commi 1 e 2, e 3 della legge della Regione Piemonte n.2/2014, in combinato disposto con l'Allegato A della stessa legge; art.1 della legge della Regione Piemonte n.19/2014, in combinato disposto con l'Allegato a della stessa legge,

inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell'art.1 della legge della Regione Piemonte 1 agosto 2014, n.6.

Estensore nota: Angela Li Serra

Sintesi: Il Tribunale amministrativo regionale per il Piemonte ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art.1, comma 1, della legge della Regione Piemonte 5 febbraio 2014, n.1 (Legge finanziaria per l'anno 2014), in combinato disposto con l'Allegato A della medesima legge, laddove è stanziata la somma di euro 10.790.508,00 per l'anno 2014, degli artt.2, commi 1 e 2, nella parte relativa all'unità previsionale di base (UPB) DB05011, capitolo 149827 ("Fondo per l'esercizio delle funzioni conferite – L.R. 34/98") e 3, in combinato disposto con l'Allegato A della medesima legge della Regione Piemonte 5 febbraio 2014, n.2 (Bilancio di previsione per l'anno finanziario 2014 e bilancio pluriennale per gli anni finanziari 2014-2016), nella parte relativa all'UPB DB05011, capitolo 149827, dell'art.1 della legge della Regione Piemonte 1 agosto 2014, n.6 (Variazioni al bilancio di previsione per l'anno finanziario 2014 e pluriennale per gli anni finanziari 2014-2016), nella parte in cui non apporta alcuna variazione in aumento alla cifra già stanziata di soli euro 10.790.508,00 in favore delle province di Novara ed Asti, nonché dell'art.1, in combinato disposto con l'Allegato A della legge della Regione Piemonte 1 dicembre 2014, n.19 (Assestamento al bilancio di previsione per l'anno finanziario 2014 e disposizioni finanziarie), laddove, con riferimento, all'UPB DB05011, assegna ulteriori risorse per euro 14.040.000,00 in favore delle province ricorrenti, per violazione degli artt.3, 97, 114, 117, 118 e 119 della Costituzione.

Il giudice rimettente riferisce che le Province ricorrenti, di Novara ed Asti, lamentano, nei rispettivi ricorsi (avverso la deliberazione della Giunta della Regione Piemonte n.2-157 del 28 luglio 2014 e la determinazione del dirigente del Servizio rapporti con le autonomie locali n. 165 del 29 luglio 2014), che le somme stanziate in bilancio dalla Regione Piemonte nell'anno 2014 per l'esercizio di

varie funzioni amministrative loro conferite con leggi regionali in attuazione del sistema di decentramento amministrativo previsto dalla legge 15 marzo 1997, n.59 (Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa) e dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n.112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n.59) non sono sufficienti neppure a coprire gli oneri relativi alle retribuzioni del personale a suo tempo trasferito dalla Regione alle Province ricorrenti per l'espletamento di tali funzioni; la riduzione risulta pari a circa due terzi delle risorse annualmente assegnate a far data dal conferimento delle funzioni ex legge n.59 del 1997.

In particolare, la contrazione denunciata violerebbe l'autonomia finanziaria delle Province, di cui agli artt.117 e 119 Cost., con ricadute negative anche sul buon andamento dell'amministrazione (art.97 Cost.), giacché le risorse assegnate servirebbero solo a sostenere parzialmente gli oneri del personale senza una correlata utilità in termini di servizi resi.

Si lamenta, altresì, la violazione dell'art.3 Cost., sia sotto il profilo della ragionevolezza, in quanto la riduzione degli stanziamenti disposta dalla Regione sarebbe assolutamente priva di proporzionalità, non tenendo in alcun conto che le funzioni sono state a suo tempo conferite contestualmente alle risorse umane e finanziarie necessarie per il loro svolgimento; sia sotto il profilo del principio di eguaglianza sostanziale, in quanto il mancato o cattivo esercizio delle funzioni della comunità territoriale si tradurrebbe in inaccettabili discriminazioni di fatto tra i cittadini e nella sostanziale negazione dei loro diritti di libertà.

In fine, il giudice remittente lamenta una violazione dell'art.118 Cost. e dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza; infatti, il taglio delle risorse destinate allo svolgimento delle funzioni, conferite per legge statale alle Province, equivale ad una sostanziale espropriazione delle stesse.

Rispetto alla violazione degli artt.117, 118 e 119 Cost., la Corte ritiene che l'entità della riduzione delle risorse necessarie per le funzioni conferite alle Province piemontesi si riverberi sull'autonomia di queste ultime, entrando in contrasto con detti parametri costituzionali, nella misura in cui non consente di finanziare adeguatamente le funzioni stesse.

La lesione dell'autonomia finanziaria si riflette, inevitabilmente, sul buon andamento dell'azione amministrativa, essendo tale principio strettamente correlato alla coerenza della legge finanziaria regionale e di bilancio con la programmazione delle attività e dei servizi che si intendono finanziare a legislazione vigente (Corte cost., sent. n.188 del 2015).

Rispetto all'art.3 Cost., la Corte ritiene che le norme impugnate non superano il test di proporzionalità, che richiede di valutare se la norma oggetto di scrutinio sia necessaria e idonea al conseguimento di obiettivi legittimamente perseguiti e se stabilisca oneri non proporzionati rispetto al pagamento di detti obiettivi (Corte cost., sentt. n.1 del 2014 e n.272 del 2015).

L'art.3 Cost. risulta, altresì, violato sotto il principio dell'eguaglianza sostanziale a causa dell'evidente pregiudizio al godimento dei diritti conseguente al mancato finanziamento dei relativi servizi.

La Corte ha, quindi, dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art.1, comma 1 della legge della Regione Piemonte 5 febbraio 2014, n.1, in combinato disposto con l'Allegato A della medesima legge, degli artt.2, comma 1 e 2, e 3 della legge della Regione Piemonte 5 febbraio 2014, n.2, in combinato disposto con l'Allegato A della medesima legge, dell'art.1 della legge della Regione Piemonte 1 dicembre 2014, n.19, in combinato disposto con l'Allegato A della medesima legge, relativamente all'unità previsionale di base UPB DB05011, capitolo 149827, nella parte in cui non consentono di attribuire adeguate risorse per l'esercizio delle funzioni conferite dalla legge della Regione Piemonte 20 novembre 1998, n.34 e dalle altre leggi regionali che ad essa si richiamano; ha, invece dichiarato inammissibili le questioni di legittimità costituzionale sollevate rispetto all'art.1 della legge della Regione Piemonte 1 agosto 2016, n.6.